

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 artt. 59 e segg. – art. 164
Istanza di sanatoria amministrativa
per omessa o tardiva denuncia di passaggi di proprietà o di detenzione

**Alla Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Siena, Grosseto e Arezzo
Via di Città n. 138 - 53100 SIENA**

Il sottoscrittoresidente in comune
di.....Cap.....località.....
via/piazza/strada.....n°

Telefono.....e-mail.....

in qualità di:

- Proprietario
 Altro (specificare)

dell'immobile.....

sito in Comune di..... Località.....

via/piazza/strada.....

segnato in Catasto: Foglio.....Particella/esubalterno/i

PREMESSO

- che con Decreto Ministeriale del emesso ai sensi della Legge n° 364/1909,
 emesso ai sensi della Legge n° 1089/39
 emesso ai sensi del D. Lgs. n° 490/99,
 emesso ai sensi del D. Lgs. n° 42/2004 – Parte II

L'immobile di cui sopra è stato dichiarato di interesse storico artistico particolarmente importante

C H I E D E

al MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI il riconoscimento del titolo di proprietà in SANATORIA per omessa o tardiva denuncia dei passaggi di proprietà o di detenzione riferiti all'immobile in oggetto, prevista dall'art. 59 del citato Decreto Legislativo n° 42/2004, rendendo così efficace /i l'atto / gli atti di alienazione.

A tal fine allega:

- n.....copia/e dell'atto/i di trasferimento della proprietà
 n. copia/e dell'atto/i di successione ereditaria
 Visura catastale
 Estratto di mappa catastale aggiornato
 Planimetria catastale
 Copia di un documento di riconoscimento

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n° 196/2003 "**Codice in materia di trattamento dei dati personali**", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data.....

Firma

Si ricorda che:

-  ai sensi dell'art. 164 del già citato D. Lgs. n° 42/004, "le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.
Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'art. 61, comma 2".
 ai sensi dell'art. 173, chiunque ometta la denuncia prevista dall'art. 59, comma 2, è punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) ad euro 77.469,00 (settantasettemilaquattrocentosessantanove/00).